

Inquadramento generale

La nuova disciplina della responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie, introdotta con la Legge 8 marzo 2017, n. 24, prevede che i periti ed i consulenti tecnici, nominati dall'autorità giudiziaria nei procedimenti civili e penali volti all'accertamento di tale responsabilità, siano scelti all'interno degli albi tenuti dai Tribunali ai sensi dei c.p.c (art. 13 ss. Disp. Att.) e di c.p.p. (art. 67 ss. n.att.), per la cui formazione, con riferimento agli iscritti esperti in medicina, il legislatore detta nuovi criteri (art. 15 L24/2017).

A fronte di tali previsioni legislative, il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) ha rilevato l'opportunità che la revisione sistematica imposta dalla Legge sia svolta dai Tribunali in base a standard e modalità omogenei a livello nazionale ed ha avviato l'elaborazione di linee guida a questo scopo.

In considerazione della composizione mista dei Comitati che sono responsabili della tenuta degli albi presso ciascun Tribunale, il CSM ha operato in stretta collaborazione con il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO), giungendo all'approvazione della risoluzione del 25 ottobre 2017.

Quest'ultima ha individuato quale strumento per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra CSM, il CNF e la FNOMCeO, recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dai soggetti competenti a livello circondariale.

Il protocollo risponde all'esigenza di adottare parametri qualitativamente elevati per la revisione e tenuta degli albi affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato ed adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia.

In ragione del quadro normativo così delineato, il tribunale di Ravenna ha adottato il protocollo d'intesa stipulato prima con gli Ordini dei medici chirurghi, degli odontoiatri e degli avvocati della Provincia di Ravenna ed, estendendolo poi, agli altri Ordini Professionali tra i quali rientra l'Ordine Interprovinciale dei Chimici e dei Fisici dell'Emilia Romagna.

Linee Guida per la elaborazione delle domande all'iscrizione dell'Albo dei consulenti tecnici e dell'Albo dei periti presso il tribunale di Ravenna

Valutazione della speciale competenza

I codici di rito (art. 15 disp. Att. c.p.c.; art. 69 disp. Att. c.p.p.) indicano quale requisito principale per l'iscrizione agli albi, accanto a quelli di onorabilità, quello della "speciale competenza".

Essa non si esaurisce di norma nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.

Ci si propone, quindi, di indicare elementi di valutazione della speciale competenza, ulteriori rispetto al titolo di specializzazione, al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati Circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/conferma all'albo.

Tali elementi di valutazione possono individuarsi:

- a) nell'esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo di specializzazione che, orientativamente dovrebbe non essere inferiore ai 5 anni;

- b) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario nella rispettiva disciplina, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
- c) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi ed aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
- d) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
- e) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista.

È raccomandabile che tali elementi di valutazione siano considerati in concorso tra loro, assegnando una priorità relativa al periodo di minimo di esercizio della professione di cui al precedente punto a); la carenza di tale elemento dovrebbe orientare al rigetto della domanda, a meno che essa non venga compensata dalla particolare qualità del profilo professionale emergente dagli altri elementi di valutazione.

È opportuno che gli elementi di valutazione della speciale competenza siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà essere altresì obbligatoriamente presente, ai sensi del dell'art. 15, comma 2 L. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimenti civili o penali.

A tal proposito, si evidenzia come l'assenza di precedenti incarichi non debba precludere la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poichè la circostanza non è ricollegabile direttamente al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse.

Presentazione della domanda

1. La domanda per l'iscrizione all'albo, completa di tutta la documentazione allegata, deve essere inviata al Tribunale e, conseguentemente, all'Ordine Professionale di appartenenza. In caso di necessità, il Comitato potrà inviare all'interessato una richiesta di audizione personale finalizzata a chiarimenti e/o approfondimenti.
2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, è obbligatorio comunicare il proprio indirizzo PEC personale.
3. L'assenza di precedenti incarichi non preclude la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poichè la circostanza non è ricollegabile direttamente al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma, il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui al punto successivo, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

Fascicolo personale

All'atto della iscrizione o della riconferma si forma un fascicolo personale, nel quale confluiranno tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione o riconferma.

All'interno del fascicolo o della scheda, oltre ai dati personali, trovano collocazione le seguenti informazioni:

- 1) **professione** (con indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio ed abilitazione all'esercizio);
- 2) **specializzazione/i** (con indicazione delle date di acquisizione del titolo);
- 3) **curriculum formativo** (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM ed altre attività di formazione; docenze);
- 4) **curriculum professionale** (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi ed aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, etc.);
- 5) **curriculum scientifico** (attività di ricerca e pubblicazioni);
- 6) **altri riconoscimenti accademici o professionali;**
- 7) **incarichi** di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca);
- 8) **iscrizione a società scientifiche;**
- 9) competenze nell'ambito della **conciliazione**, acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi;
- 10) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'Autorità Giudiziaria.

Il fascicolo personale sarà aggiornato oltre che in sede di revisione anche in base alle comunicazioni dell'interessato.

Revisione triennale

Tenuto conto che i codici di rito e la Legge n. 24/2017 prevedono, per la revisione periodica degli albi, termini temporali tra loro disomogenei e comunemente considerati ordinatori, in base alla risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, si stabilisce un termine triennale per la revisione periodica degli albi.

Tale revisione consiste essenzialmente in una doppia verifica:

- della volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione;
- della permanenza dei requisiti in capo all'esperto che esprima siffatta volontà. L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione: la cancellazione dell'iscrizione in sede di revisione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, fermo restando il potere del Comitato di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.

La revisione triennale è avviata attraverso una comunicazione personale a ciascuno degli iscritti, all'indirizzo PEC dichiarato in sede di iscrizione. **Entro il termine di 30 giorni** il professionista dovrà far pervenire la domanda di riconferma, con la quale l'istante dovrà confermare ed integrare le informazioni richieste in sede di iscrizione.

La predetta comunicazione personale esplicita che la mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno dell'Albo.

Scaduto il termine apposto per l'invio della domanda di riconferma, il Comitato provvede ad una ulteriore comunicazione rivolta a chi non abbia inoltrato la domanda, con l'espresso avvertimento delle conseguenze sanzionatorie in caso di protratto silenzio e con l'apposizione di un nuovo termine.

Il comitato dispone la cancellazione dell'iscrizione di chi non abbia provveduto ad inviare la domanda di riconferma entro il termine di 30 giorni dalla seconda comunicazione.

La cancellazione così disposta non osta ad una nuova iscrizione previa nuova domanda.

Pubblicità dell'albo

L'Albo, per esigenze di trasparenza, deve essere reso pubblico, anche sul sito web del Tribunale di Ravenna, nelle loro informazioni essenziali (nominativo, professione e specializzazione con indicazione dei titoli abilitanti, data di iscrizione/riconferma), con l'esclusione, per esigenze di riservatezza dei dati personali, di tutte le altre informazioni.

Controlli

Ferma l'assunzione di responsabilità mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 da parte dei singoli iscritti circa la veridicità delle informazioni prodotte, è previsto che il Comitato Circondariale preveda un sistema di controlli.

Il Comitato si avvale, anche ai fini del controllo sulla veridicità delle informazioni prodotte, del supporto informativo in sede di istruttoria ai sensi dell'art. 6, comma 9, fornito dagli Ordini professionali rappresentati all'interno dell'organismo.